



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 - 23100 Sondrio - Codice IPA: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 88 del 16 maggio 2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2023/2024;
- VISTO** il proprio decreto, prot. n. 4205 del 01 luglio 2024, relativo alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche per la valutazione delle istanze delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 134 del 16 agosto 2024, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Sondrio di 1° fascia e 2° fascia - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo di cui all'O.M. 16 maggio 2024, n. 88, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTI** gli artt. 2 e 4 della nota MIM n. 115135 del 25 luglio 2024 con oggetto "Anno scolastico 2024/2025 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA";
- VISTO** l'art. 6, comma 4 della citata O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 che dispone "gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo";
- VISTO** l'art. 7, commi 8 e 9 della citata O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 che dispongono rispettivamente "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie" e "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";
- VISTO** l'art. 8, comma 7 della citata O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 che stabilisce che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate";
- VISTO** l'art. 8 comma 8 della citata O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 che stabilisce "In caso di esito positivo dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020";
- VISTO** l'art. 8 commi 9 e 10 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che rispettivamente dispongono "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 - 23100 Sondrio - Codice IPA: m_pi

ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche" e "Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura"

VISTO

il provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo "P. Nervi - G. Ferrari" prot. n. 641 del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS, per le classi di AAAA - Scuola dell'infanzia, ADEE - Sostegno scuola primaria, A018 - Filosofia e Scienze Umane, A019 - Filosofia e Storia della docente Pedretta Lorenza;

DISPONE

Art. 1

A seguito dei controlli effettuati previsti dalla citata normativa è esclusa, per mancanza del titolo di accesso, dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Sondrio e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, valide per il biennio aa. ss. 2024-26 l'aspirante di seguito indicata:

- **Pedretta Lorenza**, relativamente alle classi di concorso:
 - o AAAA - Scuola dell'Infanzia, II fascia;
 - o ADEE - Sostegno nella scuola primaria, I Fascia;
 - o A018 - Filosofia e Scienze Umane, I Fascia;
 - o A019 - Filosofia e Storia, I Fascia.

Art. 2

Conseguentemente a tale determinazione, l'eventuale servizio prestato dai docenti non in possesso del relativo titolo di accesso è, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE REGGENTE DELL'UFFICIO XIII
Imerio CHIAPPA

Responsabile del procedimento: Imerio CHIAPPA

Referenti:

Scuola dell'Infanzia e Primaria: FN
francesca.nobili19@scuola.istruzione.it
0342541219

Scuola Secondaria di I e II Grado: GE
giuseppe.epifani1@scuola.istruzione.it
0342541217